COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666. (*Stralciato dalla III Commissione permanente della Camera dei Deputati, nella seduta del 12 febbraio 1958*, dal testo presentato dal relatore sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati MACRELLI, FORMICHELLA e VILLELLI: Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale). (2902-*bis*) 831

PRESIDENTE 831, 832

TESAURO, *Relatore* 831

CAPALOZZA 832

BREGANZE 832

La seduta comincia alle 11,20.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Foderaro, Musolino, Secreto.

Discussione della proposta di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666. (Stralciato dalla III Commissione permanente della Camera dei Deputati, nella seduta del 12 febbraio 1958, dal testo presentato dal relatore sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macrelli, Formichella e Villelli: Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale). (2902-*bis*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: «Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666 (stralciato dalla III Commissione permanente della Camera dei deputati, nella seduta del 12 febbraio 1958, dal testo presentato dal relatore sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Macrelli, Formichella e Villelli: Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione)».

Il relatore, onorevole Tesauro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TESAURO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame si riferisce alle norme relative alle autenticazioni

delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale, in ordine al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666.

Altra volta mi sono già permesso di mettere in rilievo che tutte le norme recanti innovazioni sia di diritto penale sostanziale, sia di diritto processuale sono state sempre accompagnate da norme transitorie per porre in essere provvedimenti a favore di coloro i quali avevano già riportato una condanna definitiva. Nel campo del diritto processuale poi, si è sentito anche il bisogno, per così dire, di temperare opportunamente il principio dell'intangibilità del giudicato.

A prescindere da questi precedenti, i quali rivelano come nel sistema processuale penale, anche dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione, vige un principio inverso rispetto a quello relativo alla procedura civile ed amministrativa, mi sono preoccupato di chiedere in Cassazione quanti siano, eventualmente, i procedimenti per i quali siano intervenute delle declaratorie. Mi è stato fatto osservare che abbiamo un termine di riferimento assai preciso e cioè il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955 n. 666. Calcolando un periodo di tempo indispensabile di sei mesi successivi, praticamente il decreto è andato in vigore, per le declaratorie di inammissibilità, soltanto dopo sei mesi. A questi sei mesi bisogna aggiungere – e questo è facilmente constatabile – un ulteriore periodo di perplessità relativo ai primi mesi di attuazione e si può senz'altro concludere che le pronuncie di inammissibilità sono state veramente poche e riguardano per lo più quei poveri disgraziati che, privi di abili difensori, non sono stati in grado di chiedere un rinvio o di prospettare la loro particolare situazione. In verità, il primo presidente della Corte di cassazione aveva emanato una circolare con la quale sospendeva questi procedimenti, in attesa di provvidenze legislative che la Cassazione medesima aveva sollecitato al Ministero di grazia e giustizia. Pertanto i casi si riducono in pratica a ben pochi e sono tutti degni della massima considerazione.

Per queste ragioni ritengo che si possa con la massima tranquillità approvare questo provvedimento

Per quanto riguarda la forma, infine, mi permetto di mettere in rilievo che nel testo dell'articolo unico, dove si tratta della facoltà di impugnativa, vi è un errore materiale dovendosi dire «il difensore o l'imputato» anziché il solo difensore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale

CAPALOZZA. Soltanto per dichiarare che noi siamo perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole relatore. In sostanza, con l'approvazione di questo disegno di legge, ci limitiamo a ribadire quanto è stato stabilito con una norma positiva contenuta nella novella del 18 giugno 1955 che ha introdotto la figura della rimessione in termini.

BREGANZE. La discussione riguardava specialmente il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, ma concerneva anche le norme di attuazione di cui al decreto 25 ottobre 1955, n. 932, dove era prevista la possibilità di autenticazione delle firme dei legali che proponevano l'impugnazione anche da parte dei segretari dei consigli degli ordini forensi. Perciò proporrei che nel testo si menzionasse anche il decreto presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932.

Inoltre, poiché evidentemente siamo incorsi in una svista nel varare il precedente decreto di cui è stato relatore l'onorevole Murdaca avendo innovato non soltanto l'articolo 5 del decreto 8 agosto 1955, n 666, ma avendo nella sostanza anche modificato l'articolo 9 del decreto 21 ottobre che ho citato, vorrei suggerire di inserire un articolo 2 nel quale fosse detto: «È abrogato l'articolo 9 del decreto presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932». Altrimenti potremmo creare della confusione.

Questo articolo aveva pure un'indicazione aggiuntiva che sarei stato tentato di conservare, cioè che il consiglio dell'ordine deve essere quello cui il difensore è iscritto Penso, però, che ciò sia implicito e, quindi, non sia necessario ripeterlo espressamente.

PRESIDENTE Poiché il Ministro di grazia e giustizia e il Sottosegretario sono impegnati al Senato per la discussione del provvedimento riguardante il Consiglio Superiore della Magistratura, non possiamo procedere oltre nella discussione della proposta n 2902-*bis*

Pertanto rinvio il seguito della discussione a venerdì mattina.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI